

- REPUBBLICA ITALIANA



- REGIONE SICILIANA

- Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. es;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n.15 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane*" e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 12, introdotto dall'art.7 della l.r. 17.02.2021, n.5;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la nota del 26.01.2022, acquisita in pari data al prot. gen. 1151 del Dipartimento, con la quale il Segretario Generale del Comune di Catania ha comunicato che il Decreto prefettizio originario n.78830 del 24 luglio 2020, successivamente sospeso dal Tribunale civile di Catania, ha ripreso la sua efficacia, giusta nota del Prefetto di Catania prot. n.0008552 del 24.01.2022;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito di ciò il Sindaco di Catania, dott. Salvatore Domenico Antonio Pogliese, è stato sospeso di diritto dalla carica, "*per la durata di 18 (diciotto mesi) complessivi al netto del periodo di sospensione*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della suddetta legge regionale 15/2015 e ss.mm.ii., il Sindaco Metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, il comma 2 bis dell'art. 12 della l.r. 15/2015, introdotto dalla l.r. 17.02.2021, n.5, comma 1 lett.a), art. 7 dispone "*nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, a seguito di provvedimento prefettizio, emesso ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 31 dicembre 2012, n.235 alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni*";

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n.

39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione dell'ente;

PRESO ATTO dei dati relativi alla popolazione legale rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012).

DECRETA


Art. 1) Prendere atto che, a seguito del provvedimento prefettizio n. 78830 del 24 luglio con efficacia disposta dal Tribunale di Catania con ordinanza del 25 novembre 2020 la Città Metropolitana di Catania risulta sprovvista della figura del Sindaco Metropolitano.

Art.2) Nominare, in conseguenza, ai sensi il comma 2 bis dell'art. 12 della l.r. 4.8.2015, n.15, introdotto dall'art.7 della l.r. 17.02.2021, n.5, il Dott. **Federico Portoghese**, con qualifica di Dirigente Ente pubblico in quiescenza, Commissario Straordinario, con le funzioni del Sindaco, per il periodo di sospensione dalla carica.

Art. 3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto al dato della popolazione legale rilevata nell'ultimo censimento, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 09 FEB 2022



**L'Assessore
ZAMBUTO**

Documento
firmato da:
MARCO ZAMBUTO
09.02.2022 10:54:
01 UTC